
STATUTO
DELLA
ASSOCIAZIONE MUSICALE
GIOACCHINO ROSSINI
ENTE DEL TERZO SETTORE

TITOLO PRIMO
DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO PRIMO
COSTITUZIONE E SCOPI

Art.1 - Costituzione e denominazione sociale

1. È costituita l'associazione denominata "Associazione Musicale Gioacchino Rossini" con sede in Sassari al n° 3/B di via Nurra.
2. L'associazione, con l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, assume la denominazione di "Associazione Musicale Gioacchino Rossini - Ente del terzo settore".
3. Di tale denominazione sociale deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, anche utilizzando l'acronimo ETS in luogo di "Ente del terzo settore".
4. La denominazione è comunicata dal Consiglio direttivo a tutti i soggetti pubblici interessati.
5. Il codice fiscale attribuito dall'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Sassari è 92025480903 e la partita IVA è 01549890901.

Art.2 - Sede legale e durata dell'Associazione

1. L'Associazione ha sede legale in Sassari, alla via Nurra 3/B. Con delibera dell'Assemblea possono essere istituite altre sedi secondarie, amministrative o sezioni locali.
2. L'Associazione è costituita a tempo indeterminato e può essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci.

Art.3 - Scopo dell'Associazione

1. L'Associazione si ispira ai principi di solidarietà, democrazia e pluralismo e persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. L'Associazione si propone di:

- formare, attraverso la selezione di persone con appropriate attitudini, un gruppo corale e/o polifonico e un gruppo strumentale;
- svolgere qualsiasi tipo di attività musicale sia nel territorio nazionale che all'estero, in proprio e/o con altre associazioni o gruppi;
- curare la formazione musicale degli associati;
- promuovere corsi musicali in favore di soci e non soci.

3. L'associazione esercita le proprie attività nell'ambito di quelle previste dall'art. 5 del D.Lgs. n.117/2017 e succ. mod.

4. L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. n.117/2017 e succ. mod., esercita anche attività diverse, a condizione che lo Statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti stabiliti dalla normativa vigente.

Art. 4 - Patrimonio e risorse economiche

1. Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'Associazione e, ove presenti, dai fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio.

2. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite dalle quote associative, dai contributi annuali e straordinari degli associati; dai contributi dei privati, erogazioni e lasciti diversi; dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; dalle rendite del patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione; da rimborsi derivanti da convenzioni con Enti Pubblici; dai contributi, rimborsi, proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, nello svolgimento di attività di interesse generale, accessorie e diverse che siano conformi a quanto previsto dal Codice sul Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni; dalle entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste, eventi socio-culturali; da altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo e degli enti del terzo settore; dai proventi derivanti da raccolte fondi continuativi o occasionali.

3. L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 4 del D.Lgs n. 117/2017, realizza le attività di interesse generale sopra individuate con modalità erogativa, mutualistica, economica, secondo le determinazioni del Consiglio Direttivo.

4. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del D.Lgs n. 117/2017, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art.5 - Assenza scopo di lucro e divieto di distribuzione utili

1. L'Associazione non ha scopo di lucro.

2. Non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art.6 - Attività di volontariato

1. L'Associazione può avvalersi di volontari.

2. Il volontario svolge, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Tuttavia possono essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute e

documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite da apposito regolamento e/o da delibera dell'Assemblea dei soci.

Sono vietati in ogni caso rimborsi di tipo forfettario.

4. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

5. Non si considera volontario il socio che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

6. L'Associazione assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

7. I volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro custodito presso la sede dell'Associazione.

CAPO SECONDO

SOCI

Art.7 - Soci

1. I soci si distinguono in soci e soci allievi.

2. Sono soci coloro che sono dichiarati tali da apposita delibera del Consiglio direttivo.

3. Sono soci allievi le ragazze e i ragazzi di età inferiore ai diciotto anni che, previo consenso scritto di entrambi i genitori o di chi esercita la potestà genitoriale, intendono frequentare e partecipare all'attività dell'Associazione.

4. I soci allievi, formano la Sezione voci bianche e/o la Sezione coro giovanile.

5. Con la maggiore età, potranno diventare soci a seguito della delibera del Consiglio direttivo.

6. I soci allievi devono attenersi alle direttive del presente Statuto e del Regolamento.

Art.8 - Libro dei soci

L'elenco dei soci è contenuto nel Libro dei soci ed è custodito a cura del Segretario. Può essere visionato dai soci secondo quanto stabilito dall'art.30, comma 2.

Art.9 - Numero dei soci

1. Il numero degli associati è illimitato.

2. Possono far parte dell'Associazione, oltre alle persone fisiche, anche gli enti del terzo settore o senza scopo di lucro che intendano contribuire al raggiungimento degli scopi previsti dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione;

b) accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni.

3. Le organizzazioni private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

Art.10 - Ammissione del socio

1. La domanda di ammissione è indirizzata al Consiglio direttivo e contiene l'esplicito impegno ad attenersi al presente Statuto e a osservare i Regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. È presentata in forma scritta ed autografa dall'aspirante socio.

2. Gli aspiranti soci sono coloro i quali, ammessi a frequentare l'Associazione, sono in attesa di acquisire la qualifica di socio.

3. Il Consiglio direttivo, sentito il parere vincolante del Direttore artistico per ciò che concerne le attitudini musicali, dispone con delibera l'ammissione in Associazione del richiedente aspirante socio, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta.

4. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel Libro dei soci.

5. Il socio è tale a decorrere dalla data della relativa delibera del Consiglio direttivo.

6. L'adesione all'Associazione si considera a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso.

7. Il Consiglio direttivo, entro sessanta giorni, deve motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'aspirante socio.

8. Chi ha proposto la domanda può chiedere, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, che sull'istanza si pronunci l'Assemblea o un altro organo eletto dalla medesima.

Art.11 - Diritti e doveri dei soci

1. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative e a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.
2. Ogni associato, purché regolarmente iscritto nel libro dei soci, può intervenire con diritto di voto durante l'Assemblea, per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Se di maggiore età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione.
3. Ogni associato ha diritto a consultare i libri sociali tramite richiesta prevista dall'art.30, comma 2.
4. È diritto-dovere di ogni socio partecipare alla vita e alle attività dell'Associazione.

Art.12 - Quota associativa

1. I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo.
2. La quota associativa deve essere versata entro i termini e secondo le modalità stabiliti dal Consiglio direttivo, pena la decadenza per morosità dalla qualifica di socio.
3. La quota associativa non è rimborsabile né trasmissibile *mortis causa o inter vivos*.
4. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario.
5. È facoltà dei soci effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.
6. Le somme versate per le quote annuali rappresentano un versamento periodico vincolante e fanno parte delle risorse economiche della Associazione. Non costituiscono pertanto titolo di proprietà o di partecipazione a proventi.

Art.13 - Aspettativa

1. Il socio, che, per particolari e gravi motivi di carattere duraturo, ritenga di non poter partecipare attivamente alla vita associativa, comunica al Consiglio direttivo di voler usufruire di un periodo di aspettativa, continuativo o frazionato, comunque non superiore a diciotto mesi nell'arco di cinque anni a partire dalla data della prima richiesta.
2. L'aspettativa non interrompe l'appartenenza all'Associazione e la qualifica di socio.

Art.14 - Recesso ed esclusione del socio

1. La qualità di socio si perde per decesso, recesso, morosità ed esclusione.
2. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo. Il Consiglio direttivo esamina i rapporti, economici e non, tra il socio e l'Associazione e annota il recesso sul Libro dei Soci.
3. La morosità del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo a seguito del mancato versamento della quota associativa annuale entro 180 giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio direttivo concede al socio dichiarato moroso un congruo termine per provvedere al versamento, trascorso il quale e senza che il socio provveda al versamento viene dichiarato decaduto da socio per morosità.
4. I soci sono esclusi quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali e quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome.
5. L'esclusione è decisa dal Consiglio direttivo con delibera motivata. Tale decisione è comunicata al socio dichiarato escluso, il quale, entro trenta giorni dalla comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.
6. Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul Libro dei soci.

Art.15 - Soci onorari e benemeriti

Su delibera del Consiglio Direttivo possono essere nominati soci onorari e benemeriti coloro i quali abbiano contribuito alla crescita dell'Associazione sotto il profilo artistico, culturale e sociale oppure la abbiano sostenuta finanziariamente.

Art.16 - Lavoro retribuito

1. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, nel rispetto della normativa vigente con particolare riferimento agli enti del terzo settore.
2. Possono essere soggetti di contratti di lavoro autonomo i soci medesimi purché nei limiti di quanto stabilito dall'art. 8 comma 3 lettera a) del D.Lgs.117/17.

TITOLO SECONDO STRUTTURA DELL'ASSOCIAZIONE

Art.17 - Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Direttore artistico;
- e) il Segretario;
- f) il Tesoriere;
- g) l'Organo di controllo.

CAPO PRIMO ASSEMBLEA DEI SOCI

Art.18 - Assemblea dei soci. Competenze

1. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.
2. All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di voto tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa e che siano iscritti nel libro degli associati, conformemente a quanto stabilito dall'art. 24 del D. Lgs. n. 117/2017.
All'assemblea ordinaria dei soci spettano i seguenti compiti:
 - a) discutere e deliberare sui bilanci e sulle relazioni del Consiglio direttivo;
 - b) eleggere e revocare i membri del Consiglio direttivo, il Segretario e l'Organo di controllo;
 - c) approvare le linee generali del programma di attività dell'Associazione;
 - d) approvare l'eventuale Regolamento interno;
 - e) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
 - f) deliberare in merito agli eventuali ricorsi presentati dai Soci esclusi;
 - g) deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere;
3. All'Assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:
 - a) deliberare sullo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o scissione dell'associazione;
 - b) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.

Art.19 - Assemblea dei soci. Convocazione

1. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata con delibera del Consiglio direttivo, almeno due volte l'anno:
 - a) per l'approvazione del bilancio consuntivo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio;

- b) entro un mese prima dell'apertura del nuovo esercizio per l'approvazione del bilancio preventivo.
2. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio direttivo da almeno 1/5 (un quinto) dei soci regolarmente iscritti. Qualora l'Assemblea sia stata richiesta da almeno 1/5 dei soci, il Consiglio direttivo deve convocare l'adunanza entro e non oltre 20 giorni dalla ricezione della richiesta.
 3. In caso di mancato adempimento il Consiglio direttivo decade dalla carica mantenendo l'obbligo dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione fino all'insediamento del nuovo Consiglio direttivo.
 4. La comunicazione della convocazione deve essere effettuata mediante avviso affisso in bacheca almeno sette giorni prima della data di convocazione e/o mediante comunicazione scritta ai singoli soci, contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.
 5. In deroga alle precedenti disposizioni il Presidente può convocare direttamente l'Assemblea, con le modalità di avviso ai soci, senza la preventiva delibera del Consiglio direttivo.
 6. In mancanza delle formalità suddette l'Assemblea si reputa comunque regolarmente costituita quando siano presenti tutti i soci effettivi ed il Consiglio direttivo al completo.
 7. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza da un membro del Consiglio direttivo scelto tra i presenti. Il Presidente constaterà la regolarità delle deleghe ed, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea. Nel caso in cui si debba procedere all'elezione degli Organi sociali l'Assemblea sarà presieduta dal socio che, tra i presenti sarà iscritto da più tempo al libro soci.
 8. Il verbale redatto in occasione di ciascuna Assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni. Esso sarà affisso in bacheca per i 15 giorni successivi all'Assemblea.
 9. Entro tale periodo di tempo i soci che rappresentano 1/5 di tutti gli effettivi possono opporsi alle delibere facendo richiesta di altra assemblea secondo quanto previsto appena sopra.
- Il Direttore artistico partecipa all'Assemblea dei soci senza diritto di voto.

Art.20 - Validità dell'Assemblea e partecipazione dei soci

1. Per la validità delle delibere assembleari, si fa riferimento all'art. 21 del codice civile.
2. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'Assemblea da altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare, oltre a se stesso, un solo altro associato.
3. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.
4. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero di soci intervenuti.
5. L'assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le modalità specificate dal regolamento interno.
6. L'assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati in prima convocazione e con la presenza della metà più uno degli associati in seconda convocazione.
7. L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, si rinvia a quanto previsto dai successivi articoli 33 e 34 del presente Statuto.

Art.21 - Votazione

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, la votazione

avviene a scrutinio segreto. Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2538, secondo comma, del codice civile.

CAPO SECONDO

CONSIGLIO DIRETTIVO E PRESIDENTE

Art.22 - Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è l'organo di gestione dell'attività dell'Associazione.
2. È composto da cinque soci eletti dall'Assemblea per tre anni. I membri del Consiglio sono rieleggibili.
3. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti; il consigliere così eletto rimane in carica fino al rinnovo del Consiglio.
4. Nella prima seduta il Consiglio direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente.
5. I componenti del Consiglio direttivo devono adempiere ai doveri loro imposti dallo Statuto e sono solidalmente responsabili nei confronti dell'Associazione se i danni da loro causati sono direttamente riconducibili alla loro condotta e se questi derivano dall'inadempimento di un obbligo previsto dalla legge o dallo Statuto.

Art.23 - Riunioni del Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, da un Consigliere da egli delegato. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno quattro membri su cinque; le deliberazioni si adottano a maggioranza assoluta.
2. Il Consiglio direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.
3. Il Consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:
 - a) il presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
 - b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art.24 - Competenze del Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione, che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea:
2. In particolare:
 - a) redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
 - b) ratifica gli indirizzi musicali e le attività correlate presentate dal Direttore artistico;
 - b) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - d) stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
 - e) nomina e revoca il Direttore artistico, i direttori di coro e/o d'orchestra, i collaboratori, i consulenti, i dipendenti ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
 - f) delibera circa l'ammissione e l'esclusione dei soci;
 - g) determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
 - h) delibera l'eventuale svolgimento di attività diverse e ne documenta il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
 - i) ratifica o respinge i provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente;
 - l) svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

Art.25 - Il Presidente

1. Il Presidente è nominato dal Consiglio direttivo fra i consiglieri eletti.
2. Al Presidente del Consiglio direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale. Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione.
3. Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio direttivo, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
4. Il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

CAPO TERZO DIRETTORE ARTISTICO

Art.26 - Il Direttore artistico

1. Il Direttore artistico orienta gli indirizzi musicali e le attività correlate e sovrintende alla scelta dei programmi dell'Associazione.
2. A lui spettano inoltre:
 - la facoltà di convocare il Consiglio direttivo per chiedere la variazione dei programmi annuali o pluriennali di attività;
 - la facoltà di avvalersi dell'aiuto di collaboratori interni od esterni all'associazione previa comunicazione al Consiglio Direttivo;
 - la facoltà di proporre al Consiglio direttivo la nomina dei direttori di coro e/o d'orchestra dell'Associazione.
3. Il Direttore artistico può non essere un socio e viene nominato dal Consiglio direttivo. Tale incarico è incompatibile con le cariche di Presidente, Consigliere, Segretario e Tesoriere.
4. Il Direttore artistico dura in carica fino a revoca da parte del Consiglio direttivo. Egli può comunque recedere dall'incarico con preavviso scritto di almeno 60 giorni, salvo causa di forza maggiore, indirizzato al Consiglio direttivo.

CAPO QUARTO SEGRETARIO, TESORIERE E ORGANO DI CONTROLLO

Art.27 - Segretario

1. Il Segretario cura l'attività amministrativa dell'Associazione. Tiene aggiornati i libri sociali e cura la corrispondenza dell'Associazione.
2. Presenza senza diritto di voto alle riunioni della Assemblea dei soci e del Consiglio direttivo. Cura la redazione dei verbali e controlla la regolarità formale delle delibere. Vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e del Regolamento. Appone in bacheca copia sottoscritta delle delibere entro tre giorni dalla loro approvazione. Attende a tutte le incombenze affidategli dal Regolamento interno o da delibera del Consiglio direttivo.
3. La carica è incompatibile con quella di Presidente, Consigliere e Direttore artistico. La nomina ha durata triennale ed è rinnovabile.

Art.28 - Tesoriere

1. Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità e cura la conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi e i pagamenti dell'Associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

Art.29 - Organo di controllo

1. Al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o se facoltativamente istituito, l'Organo di Controllo, in composizione monocratica, è nominato dall'Assemblea. Nel caso di organo collegiale esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra i non soci. Sulle prerogative dell'Organo si rinvia al Regolamento interno.

CAPO QUINTO LIBRI SOCIALI

Art.30 - Libri sociali

1. Oltre alla tenuta dei libri e scritture contabili prescritti dagli artt. 13 e ss. del D.Lgs. n.117/2017, l'Associazione tiene i seguenti libri sociali:

- 1) Libro dei soci;
- 2) Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- 3) Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci;
- 4) Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
- 5) Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuto a cura dello stesso organo.

2. I libri dell'Associazione sono consultabili dal socio che ne faccia motivata istanza da presentare all'organo che ne cura la tenuta. La richiesta degli associati deve essere formulata con un preavviso di almeno quindici giorni.

CAPO SESTO BILANCIO DI ESERCIZIO

Art.31 - Il Bilancio

Il Bilancio di esercizio è formato dallo Stato Patrimoniale, dal rendiconto gestionale, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente con le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Esso è relativo all'esercizio sociale che coincide con l'anno solare e deve essere predisposto dal Consiglio direttivo e discusso dall'Assemblea nei termini previsti dall'art.18.

Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Il bilancio sarà depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art.32 - Il Rendiconto della raccolta fondi

Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

CAPO SETTIMO SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Art.33 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci secondo le disposizioni del presente Statuto.

Art.34 - Devoluzione del patrimonio

1. In caso di scioglimento, l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.
2. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale, acquisito il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art 45, comma 1, del citato D.Lgs. 117/2017.

TITOLO TERZO DISPOSIZIONI FINALI

CAPO PRIMO NORME DI COORDINAMENTO E DI RINVIO

- I - 1.** Il presente Statuto è promulgato dal Presidente dell'Associazione entro cinque giorni dalla sua approvazione da parte dell'Assemblea dei soci ed entra in vigore contestualmente alla promulgazione.
2. Il testo dello Statuto è depositato presso la sede legale dell'Associazione per rimanervi esposto per la durata di tre mesi, affinché ogni socio possa prenderne visione.
3. Lo Statuto, munito del timbro dell'Associazione e della firma del suo Presidente, è inserito nel Libro delle deliberazioni della Associazione.
4. Lo Statuto dovrà essere fedelmente osservato come legge fondamentale della Associazione da tutti i soci e organi della Associazione.

II - Regolamento interno

Per tutto ciò che non è contemplato nello Statuto e per meglio regolamentare l'attuazione dello stesso, l'attività dell'Associazione può essere disciplinata da un Regolamento interno predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea dei soci.

III - Rinvio

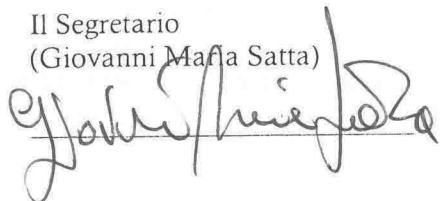
Per tutto ciò che non è previsto dal presente Statuto o dal Regolamento interno si rinvia ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, alle leggi speciali sulle associazioni e a quanto previsto dal Codice civile e dal D.Lgs. 117/2017.

CAPO SECONDO NORME TRANSITORIE

- IV - 1.** Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicano e producono effetti nel momento in cui il medesimo Registro viene istituito e risulta operante e i provvedimenti attuativi entrano in vigore.
2. Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina prevista dal D.Lgs. 117/2017 e succ.mod. devono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Sassari, li 20 aprile 2022

Il Segretario
(Giovanni Maria Satta)



Il Presidente
(Maria Teresa Raho)

